

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste  
e telecomunicazioni, marina mercantile)

### RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1949

(42ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

TOSELLI, *relatore* . . . . . Pag. 368  
VACCARO . . . . . 368

« Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società Idroelettrica Medio Adige (S. I. M. A.) » (N. 627) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 373  
FERRARI . . . . . 373

(Discussione e approvazione)

« Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1º luglio 1946-30 giugno 1947 » (N. 575) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 369  
MASTINO, *relatore* . . . . . 368, 369  
FERRARI . . . . . 369

« Proroga del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 699, relativo alla concessione di un contributo sta-

tale per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-1945 » (N. 670) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 374  
FERRARI . . . . . 374  
BATTISTA . . . . . 374  
GENCO . . . . . 374  
TOMMASINI . . . . . 374

« Modifiche alla tassa d'imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli » (N. 671) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 375

(Seguito della discussione)

« Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (N. 630):

PRESIDENTE . . . . . 379, 380, 382, 384  
BATTISTA, *relatore* . . . . . 376, 381, 382, 383  
TOSELLI . . . . . 377, 381, 382  
GENCO . . . . . 379  
TROIANO . . . . . 380  
FERRARI . . . . . 380, 381, 382, 383, 384  
TOMMASINI . . . . . 381, 382, 384  
MASTINO . . . . . 381  
TISSI . . . . . 382  
ZIINO . . . . . 383  
MASSINI . . . . . 383

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Cappa, Cappellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Marconcini, Mariotti, Massini, Mastino, Montemartini, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Voccoli.

È altresì presente il senatore Ziino.

GENCO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (N. 244-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ».

Il relatore senatore Toselli si era riservato di sentire alcuni membri della Commissione che avevano interloquito in proposito e di riferire successivamente.

TOSELLI, *relatore*. La Commissione ricorderà che è stata nominata una Sottocommissione composta dei senatori: Troiano, Borromeo, Fazio, Romano Domenico e Toselli. L'onorevole Romano Domenico è assente da un lungo periodo di tempo perchè malato. Gli altri membri si sono riuniti ed hanno esaminato il progetto di legge così come è stato modificato dalla Camera dei deputati all'articolo 1. La modifica principale consiste nella soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 1 da noi approvato, il quale suonava: « In tal caso il trentennio di cui all'articolo 2, lettera b) dovrà precedere l'entrata in vigore della presente legge ».

Noi proponiamo che all'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati sia aggiunto il seguente periodo: « e riguarda pure le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

Quanto poi all'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati che suona: « Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali », per quanto superfluo, si ritiene di non insistere perchè venga abolito. Del resto sappiamo tutti che le utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali sono soggette ad una legislazione diversa.

VACCARO. Siccome le prescrizioni sono ridotte a venti anni proporrei di sostituire il termine di un trentennio con quello di un ventennio.

TOSELLI, *relatore*. Per rendere pratica la attuazione della legge, si propone che il trentennio, di cui si è tenuto sempre conto nell'accertamento di queste derivazioni abbia a decorrere alla presentazione della domanda. Più di questo non possiamo ottenere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore all'articolo 1, così formulato: « e riguarda pure le piccole utenze di fatto che abbiano base sopra una derivazione ininterrotta per il trentennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati di cui dò lettura:

#### Art. 6.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle utenze praticate con le acque derivate dai canali demaniali.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947 » (N. 575) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946 - 30 giugno 1947 ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mastino.

MASTINO, *relatore*. Riferisco brevemente. La maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso delle linee telegrafiche e telefoni-

che e degli apparati telegrafici fu già riconosciuta necessaria nel 1945, tanto che si ebbe un decreto legislativo luogotenenziale del 31 marzo 1946 col quale questi canoni furono elevati in rapporto all'aumento del costo del materiale e della mano d'opera. Però, poichè questi costi hanno subito ulteriori aumenti, nell'esercizio finanziario 1946-1947 furono disposti nuovi accertamenti e fu sospesa la riscossione dei canoni. In base ai risultati di questi nuovi accertamenti il Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro ha presentato l'attuale disegno di legge col quale viene stabilito un aumento in media di circa sette volte i canoni indicati nel decreto succitato del 1946. Poichè il rapporto dei canoni con i costi è in continua variazione, anche questo disegno di legge non può avere riferimento per il futuro e nemmeno per il presente, ma solo per il periodo di tempo che va dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947. Sono previste anche delle facilitazioni per il Ministero dei trasporti per quello della difesa e per società ferrotramviarie e società telefoniche concessionarie.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato e formulato nei suoi otto articoli.

FERRARI. Desidererei una spiegazione. Questo disegno di legge prevede variazioni per un periodo che va dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947. Come mai oggi non si è in grado di presentare un disegno di legge che contempli il periodo fino al 1949? Dal 30 giugno 1947 ad oggi corrono circa due anni e mezzo.

MASTINO, *relatore*. Gli accertamenti sono stati condotti su un periodo di tempo che trova il suo limite fra il 1946 e il 1947, e dato un permanente aumento dei prezzi, non si può far sì che l'attuale disegno di legge si applichi anche ad un periodo successivo in cui i prezzi sono aumentati, ma di quanto precisamente non è stato accertato.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Ferrari che il secondo comma dell'articolo 8 risponde precisamente alla sua domanda: « Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo ».

FERRARI. Mi pare strano che ci sia tutto questo ritardo; in ogni modo nel complesso non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero dell'interno regolati da speciali convenzioni, si applicano i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.

Per i tronchi speciali Segesta-Trapani costruiti e mantenuti nell'interesse delle ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza dei tronchi stessi viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente. Tutto ciò senza pregiudizio degli accordi presi o da prendersi fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e quella delle ferrovie dello Stato per la ripartizione della spesa, così risultante fra le due Amministrazioni, in conseguenza dell'appoggio di conduttori delle poste e telecomunicazioni sulla palificazione ferroviaria anzidetta.

Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione e per i quali le ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto il canone di lire 200.000 annue per ogni

agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) regolati da speciali convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di un quarto, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per le società telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1º luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 900 a chilometro doppio.

Per i circuiti sociali posati posteriormente a tale data e per le voci dal n. 1 al n. 11 della tabella annessa alla presente legge, saranno applicati i canoni indicati nella tabella stessa, ridotti della metà.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per il Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) i canoni di cui ai numeri da 1 a 20 della tabella annessa alla presente legge, e quelli di cui al successivo articolo 7, sono ridotti di un quarto; per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, limitatamente alle prime undici voci della tabella annessa alla presente legge, i canoni sono ridotti di un quarto; per le ferrovie dello Stato, per la società Italcable e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, limitatamente alle prime undici voci della tabella, i canoni sono ridotti della metà.

(È approvato).

#### Art. 5.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 9 della convenzione stipulata fra

l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941 registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4, Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

(È approvato).

#### Art. 6.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

(È approvato).

#### Art. 7.

Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:

a) per i collegamenti internazionali permanenti: metà della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;

b) per i collegamenti interni permanenti lire duemila a chilometro;

c) per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle 8 ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci a) e b) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

(È approvato).

#### Art. 8.

I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1º luglio 1946 al 30 giugno 1947.

Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.

Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.

(È approvato).

ALLEGATO.

## TABELLA DEI CANONI

## CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

1. — Per ogni chilometro di palificazione di proprietà di terzi . . . L.	8.400
2. — Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi . . . . .	560
3. — Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi .	2.800

CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI CORDA  
E GANCI PORTACAVI AEREI

4. — Per ogni chilometro di sostegni corda e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi . . . . . L.	10.360
5. — Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi . . . . .	4.200

*Nota.* — Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasti di cavi sia aerei che sotterrati, i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a pie' di lista.

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI  
DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI

6. — Per ogni chilometro di palificazione utilizzata esclusivamente dal terzo . . . . . L.	11.620
7. — Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su detta palificazione . . . . .	1.960
8. — Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue . . . . .	1.200
9. — Per ogni chilometro di conduttore in cavo aereo o sotterrato .	1.200
10. — Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini . . . . .	28.000
11. — Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini . . . . .	14.000

*Nota.* — I canoni di cui ai numeri 10 e 11 riguardano soltanto l'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

## CANONI SIMULTANEE

12. — Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica . . . L. 150

## CANONI APPARATI

13. — Canoni manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi . . . . . L. 39.200
14. — Canoni d'uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . . 56.000
15. — Canoni manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi . . . . . 17.500
16. — Canoni d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . . 25.000
17. — Canoni manutenzione di un emettitore automatico per telestampanti di proprietà di terzi . . . . . 24.500
18. — Canoni d'uso e manutenzione di un emettitore automatico per telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi . . 35.000
19. — Canone manutenzione apparato Morse di proprietà di terzi . 3.500
20. — Canoni d'uso e manutenzione apparato Morse di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi . . . . . 5.040

(È approvata).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società Idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.) » (N. 627) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società idroelettrica Medio Adige (SIMA) ».

In una precedente seduta, la nostra Commissione ebbe a rilevare che nel testo dell'articolo 1 di questo disegno di legge viene citato il comune di Pilcante, che invece non è più comune. Torneremo sulla questione in sede di discussione dell'articolo 1; proseguiamo ora nella discussione generale.

**FERRARI.** A nome del mio Gruppo non sollevo eccezioni su questa legge perchè è un provvedimento in applicazione di una legge precedente che deve essere osservata. Faccio però un rilievo di carattere generale: in realtà noi contribuiamo a facilitare costruzioni che, in ultima analisi, si risolvono a vantaggio di determinate società private. In materia specifica noi ci rendiamo conto dell'opportunità di potenziare gli impianti elettrici. Però tengo a dichiarare, per conto del mio Gruppo, che intenderemmo potenziare gli impianti elettrici con un sistema ben diverso da quello rappresentato da sovvenzioni e da contributi a vantaggio di società le quali poi dispongono come vogliono e nel proprio interesse della energia prodotta.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 13.318.748 (lire tredicimilioni trecentodiciottomilasettecentoquarantotto) per provvedere al pagamento di quattro annualità, già scadute, della sovvenzione spettante a decorrere dall'esercizio 1944-45 alla Società idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.), in base all'articolo 228 del testo unico di leggi approvato con regio de-

creto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la costruzione degli impianti di derivazione di acque a scopo irriguo ed industriale dal fiume Adige in comune di Pilcante (Verona).

La suddetta spesa sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

Come ho già detto, la località di Pilcante non è più Comune, essendo divenuta frazione della cittadina di Ala; la dizione della legge contiene pertanto un errore, ma soltanto formale in quanto non cambia la località ove è fatta la deviazione dal fiume Adige. Ritengo, pertanto, che non è il caso di fare delle cose oggetto di un emendamento, ma che si possa a titolo di coordinamento formale dire: « nell'ex comune di Pilcante ».

Se non si fanno osservazioni pongo in votazione l'articolo 1 con tale correzione formale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

In aggiunta ai limiti di impegno fissati con l'articolo 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 3.329.687 (tre milioni trecentoventinovemila seicentottantasette) per far fronte al pagamento delle altre undici annualità della sovvenzione di cui al precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 e fino al 1958-59.

(È approvato).

#### Art. 3.

La spesa autorizzata con l'articolo 7 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 16.648.435 (sedicimilioni seicentoquarantottomila quattrocentotrentacinque).

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-1945** » (N. 670) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45 », sul quale riferisco brevemente.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1948 all'articolo 1 stabiliva: « Per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45 è stabilito a carico dello Stato un contributo da lire 15 mila a lire 30 mila.

Il contributo è concesso, a domanda, agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge superstite, ai fratelli e sorelle dei caduti e la misura di esso è fissata in rapporto alle condizioni economiche dei richiedenti ed alla ubicazione del luogo di destinazione della salma ».

All'articolo 2: « Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile entro il ter-

mine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

È accaduto che, se qualcuno ha chiesto ed ottenuto, molti altri ancora debbono presentare le domande; è stato perciò suggerito al Ministero di prorogare questo termine di scadenza che si sarebbe dovuto chiudere il 30 giugno scorso ed il Ministro, accogliendo tale istanza, ha presentato questo disegno di legge.

FERRARI. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che sono favorevole al disegno di legge.

BATTISTA. Credo sarebbe il caso di prorogare il termine invece che al 30 giugno 1950, al 31 dicembre 1950; si eviterebbe così una successiva probabile proroga.

PRESIDENTE. Anch'io sarei favorevole a far questo, ma bisogna tener presente che il disegno di legge è stato già approvato dalla Commissione della Camera dei deputati. Nel tempo necessario per l'approvazione da parte di questa delle modifiche da noi apportate, bisognerebbe sospendere tutte le pratiche in corso.

GENCO. Io approvo senz'altro il disegno di legge. Vorrei in proposito, sapere in quale stadio si trovino le altre disposizioni di legge che il Governo ha approntato o intende approntare per il ritorno in Patria delle salme dei caduti in Africa e specialmente in Africa settentrionale. Perché, se dobbiamo preoccuparci delle salme che si trovano in territorio metropolitano, dobbiamo anche preoccuparci di quelle che si trovano in Africa.

TOMMASINI. Credo sia opportuno sentire sul problema ricordato dal senatore Genco il Sottosegretario Brusasca poichè l'argomento è stato da lui trattato in Senato in risposta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

È prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi



mercantili italiani, deceduti per causa di guerra dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla tassa d'imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli** »  
(N. 671) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modifiche alla tassa d'imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli ».

Ritengo sufficiente per illustrarlo dare lettura della relazione ministeriale:

« Il presente disegno di legge ha lo scopo di adeguare le vigenti misure delle tasse di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli alla mutata situazione economica.

« Le tasse predette vennero già aumentate di dieci volte rispetto all'anteguerra con il decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 730 (articolo 5), ma tale aumento si è dimostrato del tutto inadeguato al mutato valore della lira per cui si rende necessario un ulteriore aggiornamento.

« Pertanto, di intesa con il Ministero delle finanze e del tesoro, si è predisposto il presente disegno di legge con il quale la misura delle tasse suddette viene quadruplicata rispetto a quella prevista dal citato decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 730.

« Nel redigere il provvedimento è stato anche tenuto conto delle tasse vigenti nei porti stranieri concorrenti, in modo da escludere la possibilità di una eventuale contrazione nel movimento dei passeggeri.

« Il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza, poichè non sussiste la possibilità di concedere ulteriori contributi statali a copertura del disavanzo di gestione del Consorzio autonomo del porto di Genova e dell'Ente autonomo del porto di Napoli, a favore dei quali, per l'espletamento dei servizi ad essi affidati, sono devolute le tasse predette ».

Aggiungo che questo aumento non danne-

gia i passeggeri meno abbienti poichè all'articolo 1 del disegno di legge è stabilito un trattamento differenziale a seconda delle classi, delle provenienze e destinazione e del carattere del viaggio.

Se nessuno chiede di parlare, passiamo alla lettura degli articoli:

#### Art. 1.

La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera d), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'articolo 4, lettera d), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati con l'articolo 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, e con l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, è fissata come segue:

a) lire 400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli di seconda classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;

b) lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli di seconda classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;

c) lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli di seconda classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati.

Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40, 80 e 200.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**« Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (N. 630).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ». Poichè il relatore, senatore Buizza, è in congedo e questo disegno di legge è già da tempo dinnanzi alla nostra Commissione, se non si fanno osservazioni pregherei di voler fungere da relatore il senatore Battista il quale già nelle scorse sedute ci dette ampi chiarimenti sulla materia.

*(Così resta stabilito).*

BATTISTA, *relatore*. Come ho già avuto occasione di dire, questo disegno di legge è destinato ad ovviare a difficoltà sorte in sede di revisione dei prezzi, soprattutto in seguito ad obiezioni mosse dalla Corte dei conti.

Nel decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, che ha regolato la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti, mentre si diceva, all'ultimo comma dell'articolo 1, come ci si doveva regolare per la revisione dei prezzi degli appalti eseguiti dopo il 16 maggio 1945, non si parlava di come si sarebbe dovuto procedere per gli appalti eseguiti prima di quella data; evidentemente era stata una dimenticanza da parte del legislatore. Col disegno di legge in esame si è ritenuto opportuno aggiungere all'articolo 1° del decreto legislativo n. 1501 il seguente comma: « Per gli altri lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali ». Si ripara così a quella dimenticanza, ritornando a quello che era lo spirito originario di quel decreto che intendeva regolamentare tutto l'istituto della revisione dei prezzi.

Il Ministero dei lavori pubblici ha già applicato la norma in questo senso, ma la Corte dei

conti ha respinto i vari decreti presentati per la registrazione, facendo presente che sarebbe stata necessaria una modifica in sede legislativa del decreto originario.

A questo primo comma che ho letto, proporrei per maggiore chiarezza di sostituire alle parole « prima dell'entrata in vigore del presente decreto » le altre « prima del 16 maggio 1945 ».

Il progetto in esame si propone poi di aggiungere all'articolo 2 del decreto n. 1501 il seguente comma: « Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ». Anche questo è un chiarimento del tutto logico: nella legge si parlava di revisioni dei prezzi in aumento, poichè si era in un periodo di aumento di prezzi, ma ciò non esclude che i prezzi possano diminuire. Era necessario predisporre una procedura e questa è la ragione della modifica.

Inoltre si propone la sostituzione dell'articolo 3 con il seguente:

#### Art. 3.

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati ».

Il decreto n. 1501, appunto all'articolo 3, parlava di acconti in corso di opera del 50 per cento. Successivamente il Ministero dei lavori

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel. c., mar. merc.) 42ª RIUNIONE (18 novemb. 1949)

pubblici, per venire incontro alle imprese che aspettavano da lungo tempo, ha disposto che si potessero dare acconti sino all'85 per cento. Gli uffici procedettero alla determinazione di alcuni acconti di revisione sino all'85 per cento. Però, giustamente la Corte dei conti ha detto: se voi intendete dare l'85 per cento di acconto dovete fare una legge che lo stabilisca, perchè non si può modificare una legge con una circolare. Questa è la ragione della sostituzione dell'articolo 3, sostituzione, a me sembra, quanto mai giusta ed opportuna poichè, riferendomi a quello che abbiamo già avuto occasione di dire in altre riunioni quando abbiamo parlato di questo argomento, questo è uno dei problemi più scottanti della vita amministrativa dei lavori pubblici, perchè ci sono alcuni impresari che attendono da anni ed anni che vengano loro liquidati gli acconti. Dando ad essi fino all'85 per cento si viene incontro ai bisogni di piccoli impresari che non possono andare avanti.

Il primo comma dell'articolo 4, sempre del decreto n. 1501, è sostituito dal seguente: « Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega od accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ». Questa modifica è resa necessaria per disciplinare i ricorsi anche in caso che sia disposta la revisione in diminuzione.

Al secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capoverso: « o) il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi ».

Ora, la Commissione prevista da detto articolo è composta di un Presidente di sezione del Consiglio di Stato, di un Consigliere della Corte dei conti, di un rappresentante della Avvocatura generale dello Stato, di quattro Ispettori generali del Genio civile, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, di due rappresentanti del Ministero della industria e commercio, di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici preposto all'ufficio dei contratti, di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

d'intesa con quello dell'industria e commercio, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai edili, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, incaricato dall'Amministrazione statale competente, e di un rappresentante dell'Ente pubblico non statale interessato a norma del terzo comma del successivo articolo 7. A tutti questi rappresentanti adesso si vuole aggiungere il Segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi. Non so per quale ragione si è inteso fare questa aggiunta, ma siccome esiste un Comitato che, teoricamente o praticamente, dovrebbe essere al corrente dei prezzi del mercato correnti in Italia, indubbiamente questo Comitato ha ritenuto di farsi parte diligente per avere un proprio rappresentante che desse un parere sulle effettive variazioni dei prezzi.

Su questo punto mi rimetto al parere della Commissione.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente: « Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonchè della Azienda di Stato per i servizi telefonici ». Per quanto riguarda il Ministero dei trasporti la cosa è logica — ne abbiamo parlato già nell'altra riunione — poichè effettivamente il Ministero dei trasporti ha una propria legislazione ed infatti in tutte le leggi di revisione dei prezzi non è compreso il Ministero dei trasporti. Quel che non comprendo è l'aggiunta del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

TOSELLI. Fino a ieri le poste e telecomunicazioni hanno lavorato alle dipendenze del Ministero dei trasporti.

BATTISTA, *relatore*. Ora appunto i Ministeri sono distinti e non so come si possa spiegare questo accostamento. D'altra parte, poichè non è cosa molto importante, se il Governo ha ritenuto di aggiungere anche il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indubbiamente vuol dire che ci si ricollega qualche disposizione.

Mi sembra di avere così chiarito le varie modificazioni che il disegno di legge in esame

apporta al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501.

Vorrei ora proporre una modifica all'articolo 1 di detto decreto. Qui ci siamo altra volta lamentati delle lungaggini nelle revisioni dei prezzi. Se ne sono fatti eco l'amico Genco ed altri parlando delle difficoltà in cui si sono venuti a trovare molti impresari; il collega Genco ha parlato al riguardo anche in Assemblea in occasione della discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e l'ordine del giorno che egli presentò venne accolto come raccomandazione nel senso che il Ministero avrebbe studiato i mezzi per rendere più rapide queste procedure. Ora, non è il caso di parlare in questa sede di fare una nuova legge di revisione dei prezzi perchè usciremmo fuori dell'argomento che stiamo trattando. Però io ritengo che in sede di discussione di questa legge qualche cosa si potrebbe fare praticamente.

La revisione dei prezzi fatta in base al decreto n. 1501, effettivamente è abbastanza rapida perchè, come ho già detto, innanzi tutto era disposto che si esaminassero soltanto quelle voci che importassero una somma complessiva pari al 75 per cento dell'intero ammontare. Questa era già una grande facilitazione, poichè noi sappiamo che in qualsiasi opera si arriva rapidamente al 75 per cento dei lavori con poche voci importanti; viceversa l'altro 25 per cento è formato da una infinità di piccole voci che sarebbe difficile seguire nelle loro progressive variazioni di prezzo. Su queste voci importanti che incidono per il 75 per cento nell'importo dei lavori è stata fatta dal Ministero dei lavori pubblici una bellissima pubblicazione nella quale sono riportate tutte le norme per gli uffici, in modo che non si creino differenze di interpretazione nelle valutazioni da un ufficio all'altro; in più vi sono contenute delle analisi tipo. Vi è perciò una prassi conosciuta, costante, collaudata da due anni di esperienze, per cui gli uffici e i funzionari del Genio civile si regolano abbastanza bene e con rapidità.

Le lungaggini derivano dal fatto che in questo decreto n. 1501 si dice che la revisione può essere fatta « in base al presente decreto o in base alle leggi anteriori ». Ecco allora che vien fuori la lentezza, perchè siccome di leggi di

revisione ve ne sono state altre due e, cioè la legge base del 1938 e quella dei parametri del 1945, ne è venuto di conseguenza che l'Amministrazione ha voluto cercar di vedere quale fosse, caso per caso, il tipo di revisione più conveniente per essa. Ed allora molti ingegneri capi del Genio civile hanno dato disposizioni ai funzionari preposti alla revisione di fare il calcolo delle revisioni con tutti i tre sistemi, quello parametrico, quello del 1938 e quello secondo la legge n. 1501, di vedere poi quale dei tre fosse più vantaggioso ed applicarlo. Di qui deriva l'enorme perdita di tempo lamentata, perchè si son dovute fare tre revisioni invece di una sola.

Il criterio dell'Amministrazione di vedere qual'è il sistema più conveniente per essa e di applicarlo è quanto mai strano e curioso, perchè l'Amministrazione deve dare alle imprese quello che è giusto, non la cifra minore possibile. Per questa ragione all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, io sostituirei le parole: « o in base al presente decreto o in base alle leggi anteriori » con le altre: « secondo le norme di cui al presente decreto ».

Vorrei ora presentarvi un caso... di coscienza fattomi presente dall'Unione industriali della Sardegna. In Sardegna in un determinato momento vi erano delle imprese che lavoravano per conto dell'Amministrazione provinciale di Sassari. Verificatisi gli aumenti nei prezzi queste imprese dicono: « Noi non possiamo iniziare i lavori se non ci concedete la revisione dei prezzi ». Allora il Provveditorato scrive all'Amministrazione provinciale di Sassari dicendo: « No, poichè è in corso di emanazione una nuova legge — che poi sarebbe questa — nella quale questa clausola della non revisionabilità è, diciamo così, superata perchè il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito; la situazione sarà sanata ».

Queste imprese hanno finito il lavoro; è uscito il decreto legislativo n. 1501 ed esse hanno fatto la domanda di revisione che si sono vista respingere perchè nei loro contratti esisteva una clausola formalmente diversa da quella presa in considerazione dal Consiglio di Stato. Ma è evidente che anche se le parole sono diverse, lo spirito praticamente è lo stesso della formula accettata dal Consiglio di Stato,

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 42ª RIUNIONE (18 novemb. 1949)

perchè quel che importa è la revisione per tutti, il che è una questione di indole più che altro morale. Non si possono obbligare le imprese a lavorare con remissione quando i prezzi messi a base dei contratti sono completamente variati, qualche volta addirittura del 300 per cento. Comunque io non so come risolvere questo caso: ho detto i fatti come stanno a voi colleghi della Commissione perchè li valutate in modo da trovare una soluzione di giustizia.

PRESIDENTE. Come Presidente della VII Commissione ho ricevuto una lettera della Confederazione degli industriali in cui mi si dice: Onorevole Presidente della VII Commissione permanente del Senato, all'articolo secondo del disegno di legge si dice che le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 non saranno applicate ai lavori appaltati dopo il 31 dicembre 1950. Con la data sopradetta pertanto dovrebbe farsi ritorno allo stato dell'invariabilità dei prezzi e verrebbe a cessare completamente l'istituto della revisione in quanto — è bene rilevarlo — si tornerebbe alla facoltà dell'amministrazione appaltante di rivedere i prezzi di assegnazione quando ricorrono le condizioni dalla legge stabilite. Non solo, ma di fronte alle accennate disposizioni dell'articolo 2 non sarebbe neppure più consentito di inserire nei contratti di appalto la clausola revisionale di cui la disposizione stessa impedirebbe l'eventuale applicazione. Sembra ovvio il rilievo che, nonostante la disciplina del mercato monetario italiano, nessuno può essere in grado di escludere, tantomeno con un anno di anticipo, che, per avvenimenti e fenomeni di carattere internazionale riflettentisi anche sulla economia interna, possano presentarsi situazioni analoghe a quelle che ormai per lungo tempo hanno reso indispensabile il ricorso all'istituto delle revisioni. Trattasi dunque di una semplice facoltà e non di un obbligo dell'Amministrazione che rimarrà sempre arbitra dell'opportunità di farvi ricorso. L'istituto della revisione è stato semplicemente sancito nei confronti dei privati nel Codice civile in conformità di una lunga e costante tradizione giuridica. Ci permetterete pertanto di rivolgere una preghiera a codesta Presidenza ecc.»

GENCO. Concordo pienamente con quanto ha esposto il collega Battista. Intendo soltanto aggiungere e rimarcare il carattere di urgenza di questo problema.

Io ne ho parlato in sede di discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ma il Ministro dei lavori pubblici non si è reso conto delle difficoltà gravissime in cui ci si dibatte. Non mi preoccupo dei grossi impresari, ma mi preoccupo delle cooperative nostre e vostre (*rivolto ai colleghi di sinistra*) le quali sono state lanciate ad un certo momento in un appalto qualunque e poi sono state abbandonate al loro destino. Proprio lunedì scorso io ero a Bari e la cooperativa della quale mi occupo mi ha telefonato di avere avuto una comunicazione dal Provveditorato dei lavori pubblici di cui io non ho saputo il contenuto esatto per telefono, ma che in sostanza diceva che la domanda di revisione era stata respinta. Badate bene, questa cooperativa ha eseguito un lavoro per due milioni ed è indebitata per un milione alla Banca. I lavori sono stati ultimati e consegnati il 23 luglio 1946. Sono quindi tre anni e mezzo circa. Io non sono un giurista, ma, se non erro, esiste una norma giuridica che dice: *Nemo locupletari potest cum aliena jactura*. Nessuno si può arricchire con le disgrazie altrui. Ma qui lo Stato sta sfruttando questa situazione nei riguardi delle cooperative. Io non condivido l'opinione del collega Battista, che cioè il decreto legislativo 1501 sia atto a dare sollecito disbrigo alle pratiche, giacchè non è alle leggi che ci dobbiamo riferire, ma al carattere degli uomini. Perchè, amici e colleghi, ci dobbiamo nascondere che queste pratiche di revisione rappresentano uno dei peggiori metodi di ricatto da parte di quei funzionari disonesti del Genio civile i quali fanno a metà? Parliamoci chiaro! Se noi chiudiamo gli occhi di fronte a queste cose, facciamo come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Dobbiamo parlare e dire la verità a chiare note. Queste pratiche di revisione rappresentano per alcuni uffici una forma di esoso taglieggiamento. Bisogna farla finita! Ecco perchè presentai un ordine del giorno col quale invitavo perentoriamente il Governo a prendere in materia una decisione. Fa comodo, forse, aver fatto i lavori e pagarli pian

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 42ª RIUNIONE (18 novemb. 1949)

piano; ma se questo lo fa un privato probabilmente incappa nelle sanzioni della legge.

A maggior ragione non lo deve fare lo Stato perchè il togliere i soldi ed un altro si chiama truffa e quando lo Stato fa compiere i lavori ad un altro e poi non glieli paga commette un'azione che non so come definire.

Potrei citare decine di casi di imprese le quali avevano dei capitolati a prezzi bassi che poi in pratica sono risultati elevatissimi: il ferro dalle 70 lire che erano stabilite è stato pagato 200, il cemento da 600 è stato pagato 2.000 lire.

Nei capitolati di appalto c'era la disposizione che il cemento doveva essere ritirato dalle poche fabbriche allora esistenti per mezzo di buoni che dovevano essere rilevati dagli uffici del Genio civile. Questi buoni sono serviti a fare altra speculazione ed il cemento si trovava in commercio a prezzi altissimi mentre i buoni a tutti venivano dati fuorchè agli appaltatori.

Facciamo qualcosa di concreto. Io parlo a nome di quelle cooperative che attendono da tanto tempo di essere risarcite dalle forti spese che hanno anticipate ed hanno obiettivamente diritto di protestare.

Pensate che in provincia di Bari su mille pratiche di revisione ne sono state condotte a termine si e no sessanta.

Mi riservo pertanto di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a disporre l'acceleramento nello svolgimento delle pratiche e ad obbligare gli organi periferici a presentare mensilmente ai Provveditorati un elenco delle revisioni compiute.

TROIANO. Non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il senatore Genco perchè una volta tanto mi trovo perfettamente d'accordo con lui. Effettivamente è vero quanto egli ha rilevato e specialmente nella provincia di Bari dove è proprio accaduto che le revisioni non sono state fatte. Ciò è particolarmente grave per le cooperative e ne determina la rovina, tanto che vien fatto di pensare che sia nell'intenzione del Governo attuale di avversare le cooperative.

FERRARI. Sono d'accordo con il collega Battista sulla modifica da lui proposta al comma aggiuntivo dell'articolo uno del decreto

legislativo n. 1501, perchè, così com'è, la dizione non è assolutamente chiara.

Circa l'articolo 4 non credo necessario immettere nella Commissione il segretario generale del comitato interministeriale dei prezzi. Forse si pensa che il Comitato interministeriale dei prezzi sia l'organo più qualificato in materia di conoscenza delle variazioni del mercato ed in realtà ha degli uffici che si occupano esclusivamente di questo. Non intendo sollevare eccezioni.

Non mi rendo conto della modifica proposta all'articolo 6. Io non so come si regola il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ma non mi pare possa essere valida l'osservazione fatta dal senatore Toselli e cioè che questo Ministero prima era riunito col Ministero dei trasporti nel Ministero delle comunicazioni, poichè ci sono dei lavori che sono stati appaltati dopo la divisione nei due Dicasteri. Tuttavia penso che una ragione per la modifica proposta vi sarà; la potremo chiedere, come chiarimento, ai Ministeri interessati.

Vi è un punto, a mio avviso, importante. Il collega Battista ne ha fatto cenno illustrando la situazione di difficoltà in cui si trovano le piccole imprese ed in modo particolare le cooperative. Credo che sia necessario prescrivere nella legge che le cooperative godano di un trattamento particolare e nelle operazioni contabili della revisione e nel pagamento degli acconti. Questa norma si potrebbe inserire nell'articolo 3, ed io ritengo assai opportuno fissare in una disposizione di legge una precedenza per le cooperative, su tutte le imprese, nelle operazioni di revisione dei prezzi.

PRESIDENTE. Questo vorrebbe dire ritardare indefinitamente tutte le altre imprese. Io credo sufficiente parlare a proposito delle cooperative di un particolare riguardo.

FERRARI. Vi sono delle cooperative che hanno una tale forza da poter richiedere determinati riguardi ai funzionari incaricati, ma per moltissime altre cooperative non è così e dobbiamo quindi aiutarle, tenendo in particolare considerazione la condizione economica di esse almeno per il pagamento degli acconti. Con questa precisazione approvo il disegno di legge proposto.

**TOMMASINI.** In linea di massima sono d'accordo con il senatore Battista. In quanto all'ordine del giorno che il senatore Genco intenderebbe proporre, mi permetto di osservare che il chiedere al Ministero di stabilire la presentazione mensile ai Provveditorati dell'elenco delle liquidazioni operate nel mese, mi sembra qualcosa che comporti un'eccessiva burocrazia e d'altra parte questo elenco non avrebbe alcun valore se non si integrasse con l'elenco delle liquidazioni richieste.

E veniamo alle cooperative. Sono perfettamente d'accordo per il riguardo ad esse dov'uto, però per quanto ha detto il senatore Ferrari in merito alla precedenza che si dovrebbe dare alle cooperative nelle revisioni, mi trovo un pò perplesso: mi contenterei che fosse stabilito il rispetto assoluto della cronologia delle domande.

**GENCO.** Il sistema di revisione è automatico e non a domanda.

**TOMMASINI.** In ogni modo una cronologia c'è anche a prescindere dalla domanda: non è infatti giusto tener conto di un lavoro consegnato nel 1947 prima dei lavori consegnati nel 1946. Se noi assicuriamo il rispetto cronologico della data di esecuzione dei lavori, non credo che le cooperative vogliano chiedere di più. Noi dobbiamo aiutare le cooperative che saggiamente amministrate possono prosperare, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che poco fa ci siamo occupati di una questione molto seria, di una cooperativa che ha imposto con la sua forza un rallentamento del lavoro in un determinato settore; è inutile tacerne il nome perchè lo sapete tutti: è la cooperativa Garibaldi. Se tutte le cooperative facessero così dovremmo dire addio al cooperativismo che noi vogliamo invece incoraggiare.

**BATTISTA, relatore.** Per quanto riguarda l'ordine del giorno che il senatore Genco intende presentare esso esorbita dall'esame del progetto di legge che stiamo discutendo. Si potrebbe invece chiedere al Ministro di presenziare un giorno una riunione della nostra Commissione per dirci cosa intende fare per sveltire queste pratiche e quali circolari intende emanare; i problemi burocratici, infatti, vengono risolti meglio con circolari.

Debbo dire inoltre che vi è disponibilità di fondi per la revisione poichè nei bilanci di

previsione dell'anno scorso e di quest'anno vi è un'eccedenza nei fondi stanziati; infatti l'anno scorso della somma di 20 miliardi che era stata prevista per le revisioni, 10 miliardi furono stornati e passati alla disoccupazione.

Qui si tratta più che altro di snellire e di rendere più rapida questa procedura di esame delle pratiche, dando la precedenza a coloro che maggiormente hanno bisogno, perchè in questa condizione si trovano non solo le cooperative ma anche dei modestissimi appaltatori e dei semplici capi mastri. Poichè questi problemi potranno essere risolti con circolare ministeriale, io sono del parere di approvare intanto questa legge.

**TOSELLI.** Vorrei esprimere il mio consenso su quello che è stato esposto dal senatore Tommasini. È giusto che i lavori siano liquidati ed indennizzati in relazione alla decorrenza dell'ultimazione dei lavori; questo concetto va a favore oltre che delle cooperative anche dei piccoli imprenditori che delle volte sono altrettanto se non più bisognosi delle cooperative. Ad ogni modo, senza fare distinzioni di necessità ed urgenza, mi sembra che con il criterio della data di ultimazione dei lavori andiamo incontro a coloro che maggiormente hanno bisogno di essere indennizzati poichè da più lungo tempo aspettano.

**MASTINO.** Con questo disegno di legge si propone di sostituire il 1° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1501 con il seguente: « Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

Nella legge vi è già la regolamentazione dei possibili ricorsi ed è quindi già data facoltà di ricorrere a chi abbia avuto una revisione della quale non sia contento?

Se così fosse non vi sarebbe bisogno di modificare questo comma.

**BATTISTA, relatore.** Mentre nel decreto n. 1501 era ammesso il ricorso solo quando la revisione era in aumento, ora si vuole aggiungere che è ammesso il ricorso anche quando la revisione è in diminuzione e questo mi sembra un concetto giusto.

**FERRARI.** Per la questione delle cooperative insisto perchè sia inserita nel disegno di

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. m. re.) 42<sup>a</sup> RIUNIONE (18 novemb. 1949)

legge l'aggiunta da me richiesta. Le ragioni portate dai colleghi Tommasini e Toselli non mi soddisfano. Dire semplicemente che si debba procedere alla revisione in base alla data di esecuzione delle opere, vuol dire lasciare le cose al loro svolgimento naturale e cioè trascurare le situazioni particolari in cui si trovano società cooperative che hanno delle necessità che dobbiamo interpretare e di cui ci dobbiamo rendere conto. Noi le dobbiamo aiutare. Abbiamo una legislazione che già incomincia a fare qualche cosa per le cooperative; aiutiamole anche in questo caso.

Insisto, quindi, perchè nel testo dell'articolo 1, del disegno di legge si inserisca la frase: « Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti ».

PRESIDENTE. È bene tener conto delle cooperative, ma se si approvasse quanto propone il collega Ferrari si verrebbe a bloccare la situazione in danno di tutti gli altri imprenditori.

FERRARI. Nella assegnazione dei lavori non abbiamo una preferenza per le cooperative.

PRESIDENTE. Con quella formula si verrebbe in pratica a stabilire che finchè non sono esaurite le pratiche delle cooperative gli altri non devono aver niente.

BATTISTA, *relatore*. Io proporrei di fissare un termine per l'evasione delle pratiche. Noi sappiamo che in tutti i capitolati di appalto è scritto che entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori deve essere dato un acconto e che la liquidazione deve essere fatta entro un anno. Si potrebbe fare una norma simile anche per la revisione; al di là di tale periodo dovrebbero decorrere gli interessi legali.

Sarebbe una specie di penale per l'Amministrazione.

TOMMASINI. A chiarimento di quello che ha detto il senatore Battista, faccio presente che il decorrere degli interessi a carico dello Stato si può saggiamente applicare nel caso della revisione dei prezzi, perchè del pagamento di questi interessi lo Stato e in special modo l'Amministrazione ferroviaria rende responsabile l'impiegato per l'onere derivante allo Stato e quindi mette l'impiegato in condizione di dover lavorare con diligenza e prontezza.

FERRARI. Qui siamo parecchi ingegneri e possiamo dire che abbiamo capitolati che prescrivono, per esempio, che per le operazioni di collaudo i certificati di collaudo devono essere fatti entro e non oltre un termine stabilito. Invece in pratica accade che anche se il termine era di un anno, passano due o tre anni e nessuno mai pensa di rendere responsabile l'ingegnere capo del Genio civile.

BATTISTA, *relatore*. Vi sono tante considerazioni che ostano alla richiesta degli interessi i quali però vengono chiesti non tanto per averli, ma per far sì che, quando l'Amministrazione si trovi di fronte ad una domanda in carta da bollo con la quale l'impresa chiede il rimborso degli interessi, subito solleciti le cose. Sotto questo aspetto può essere opportuna una remora ed una spinta.

TISSI. Sono parzialmente d'accordo con il senatore Ferrari. Vorrei che fosse introdotto nella legge qualcosa che desse agevolazioni sicure per le cooperative e non delle parole che possano essere interpretate in vario modo.

Cerchiamo, se dobbiamo sviluppare la forma cooperativistica, di aiutare le cooperative esistenti.

TOSELLI. Noi dobbiamo studiare un provvedimento che abbia carattere di giustizia per tutti. Non è possibile fare una legge di favore per le cooperative. Ne capisco le necessità, ma bisogna tener presente che ci sono piccoli imprenditori le cui condizioni economiche sono molto al disotto di quelle di molte cooperative. Noi verremmo ad escludere proprio questi piccoli imprenditori.

Se dobbiamo studiare il provvedimento, il più giusto possibile, studiamone la forma più conveniente, ed io riterrei molto saggia quella prospettata dal senatore Battista, di stabilire cioè una data fissa per la revisione di questi prezzi oltre la quale decorrono gli interessi, perchè ciò rappresenterebbe un incentivo per i nostri Uffici ed una sollecitazione per i funzionari ad agire secondo uno spirito di equità e di giustizia. Sarei dell'idea di non inserire disposizioni come quella prospettata dal collega Ferrari che mi pare troppo parziale e limitata e non consona allo spirito di un provvedimento di carattere generale. Diritto alla revisione dei prezzi hanno non solo le cooperative ma anche i piccoli imprenditori ed i grandi impren-



VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 42ª RIUNIONE (18 novemb. 1949)

ditori. Un provvedimento che non curasse gli interessi di tutti sarebbe un provvedimento parziale che non riscuoterebbe l'approvazione popolare.

**PRESIDENTE.** La decorrenza degli interessi praticamente da quando sarebbe stabilita?

**BATTISTA, relatore.** Praticamente la revisione avviene in questo modo. Gli acconti vengono dati su certificati d'acconto; ovvero quando un'impresa ha un certificato di acconto su lavori in corso d'opera ha diritto su quel certificato di acconto ad un tanto di quota di revisione non superiore al 50 per cento di quel che gli spetterebbe e sino ad un massimo dell'85 per cento. Quindi praticamente la revisione non si dà a fine di lavoro o dopo il collaudo, si dà man mano, in corso di opera, in corrispondenza dell'emissione dei certificati di acconto. Perciò la decorrenza degli interessi io la fisserei a non oltre sei mesi dall'emissione dei certificati di acconto relativi.

**ZIINO.** Mi sembra che quanto propone il senatore Battista non si concilia con la tecnica giuridica, in quanto la legge prevede una facoltà dell'amministrazione di corrispondere degli acconti in corso di opera. Come si concilia quello che è una facoltà dell'Amministrazione con il pagamento degli interessi compensativi! Intanto si debbono corrispondere degli interessi in quanto si ha un obbligo; si pagano gli interessi in conseguenza del danno che si arreca al creditore per il ritardo che si frappone nel provvedere alla sua domanda. Ma quando io ho la facoltà di dare un acconto, che posso anche non dare, come si concilia l'obbligo degli interessi? Io sostanzialmente vorrei proprio quello che propone l'onorevole Battista, ma non ci dobbiamo esporre a critiche dal punto di vista tecnico giuridico. Sono d'accordo per la decorrenza degli interessi dal collaudo, perchè la facoltà viene esercitata dalla Amministrazione nel corso d'opera, quando ha già dato l'acconto in corso d'opera e ne ha riconosciuto il diritto. Allora la facoltà è stata esercitata e quindi in sede di collaudo ci troviamo di fronte ad un obbligo della Amministrazione: allora si verifica il presupposto logico e giuridico per la decorrenza degli interessi. Propongo quindi che sia stabilito un termine di sei mesi dall'approvazione del collaudo, tra-

scorsi i quali decorrono gli interessi legali sull'importo delle revisioni a favore delle imprese.

**FERRARI.** Per le cooperative sarei disposto ad apportare una modifica al mio emendamento e cioè a dire: «le cooperative di lavoro avranno, nei confronti dei lavori eseguiti nello stesso anno, la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti».

In altri termini non fisserei una precedenza assoluta con una decorrenza generale, ma invece una precedenza sui lavori nei confronti delle altre imprese, per l'anno. Mi pare che in questo modo si limita parecchio la portata del mio emendamento.

**ZIINO.** Capisco perfettamente che vengano consentite delle agevolazioni fiscali, che vengano elevati dei contributi a favore delle cooperative, ma che nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda il disbrigo delle pratiche amministrative si voglia stabilire un diritto di precedenza a favore delle cooperative, questo non lo intendo proprio per ragioni squisitamente giuridiche, in quanto contrasterebbe col principio fondamentale della generalità della legge e della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Come si può ammettere il principio che il cittadino che si reca presso una pubblica Amministrazione debba declinare le sue qualità personali per avere la precedenza o meno? Quindi, per ciò che riguarda la proposta del senatore Ferrari, mi pare che non le si possa dare accesso in sede legislativa, mentre si può benissimo provvedere, come già il senatore Battista ha spiegato dianzi, con circolari, facendo raccomandare dal Ministro una maggiore sollecitudine da parte dei funzionari quando esaminano pratiche che interessano le cooperative.

**MASSINI.** Bisogna rifarci un po' all'origine di questa discussione, nel senso che si intendeva non di favorire le cooperative ma di non danneggiarle. Si trattava quindi di cercare di sopprimere un abuso ed un danno per esse; poichè si sa che queste revisioni dei prezzi, come molto chiaramente si esprimeva il collega Genco, nascondono la parte più vessatoria dell'azione fatta ai danni delle cooperative nei confronti delle aziende private. Il fatto di inserire nella legge una agevolazione per le coope-

VII COMMISSIONE (LAV. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 42ª RIUNIONE (18 novemb. 1949)

relative, che vada ad aggiungersi alle tante agevolazioni che rimangono purtroppo sulla carta, contribuirebbe se non altro, se non ad agevolare effettivamente, per lo meno a sopprimere quell'abuso di cui l'onorevole Genco ha denunciato e che noi ribadiamo.

**PRESIDENTE.** Ritornando al concetto dell'ordine cronologico, si sembra che noi renderemmo impossibile la prosecuzione di quel deplorabile andazzo denunciato dall'onorevole Genco, dall'onorevole Ferrari e dall'onorevole Massini, per cui le imprese private trovano modo di passare avanti alle cooperative. Con l'ordine cronologico nessuna preferenza viene attuata, mentre se noi stabiliamo una precedenza alle cooperative, fino a che non è esaurita la partita cooperative, sia pure per un determinato anno, non si può dar corso alle pratiche che riguardano le grosse o le piccole imprese.

Io, poi, non ho alcuna antipatia per le grosse imprese, lo confesso francamente, perchè se non ci fossero i grossi impresari che hanno possibilità grandi, le imprese importanti non si farebbero. Quindi io metterei tutti in condizioni di uguaglianza, in modo però che i camorristi non possano passare avanti; se poi si vuole aggiungere « con particolare riguardo alle società cooperative », non so se sarebbe opportuno, ma non avrei nulla in contrario.

**TOMMASINI.** Ringrazio l'onorevole Presidente che condivide la mia proposta; ma mi sembra che si sia un po' usciti dal campo ristretto di questa legge. Perchè se si vuol parlare di una legislazione di favore per le cooperative allora siamo perfettamente d'accordo, ma qui noi andiamo ad inserire in una legge singola, per un determinato settore di cooperative, una clausola che non avrebbe valore per tante altre cooperative che lavorano in altri settori. Ma ci pensate alle altre cooperative che lavorano per lo Stato, in altri settori, nell'allestimento delle fonderie, nelle officine meccaniche?

La legge generale dello Stato per le cooperative prevede molto saggiamente che quando c'è una cooperativa che concorre ad un appalto per forniture insieme a privati industriali, ci debba essere nella licitazione privata l'obbligo di stabilire la scheda minima oltre che la scheda massima, per evitare che la indu-

stria privata siluri la cooperativa con prezzi sproporzionati. Ora, nella fattispecie, sta bene per la cronologia, ma se inseriamo una clausola di particolare riguardo per le cooperative, lo facciamo per un determinato settore di cooperative e ne lasciamo escluse moltissime altre che pure lavorano per forniture allo Stato. Sono pertanto contrario alla proposta del senatore Ferrari.

**FERRARI.** È difficile applicare il concetto del tempo, in quanto che vi può essere l'applicazione del criterio dell'inizio dei lavori, dello stato di avanzamento ecc.; vi possono essere tanti criteri che non sempre rispondono alle situazioni pratiche cui ci si vuole riferire, vale a dire alle condizioni di inferiorità cui si trovano le cooperative che hanno bisogno di essere assistite. È inutile che noi affermiamo ciò che è già stato affermato altre volte, che cioè le cooperative debbono essere considerate alla stregua di istituti, che ormai le cooperative hanno un riconoscimento ed hanno a loro disposizione leggi che le favoriscono nella concessione di lavori pubblici ecc. È giusto che sia così e anzi dobbiamo aumentare sempre più queste facilitazioni.

Il caso attuale è uno dei tanti che richiedono di andare incontro a questa gente che si trova nelle ben note condizioni economiche.

Io sono disposto ad apportare al mio emendamento quella limitazione che prima ho detto, vale a dire a limitare la precedenza delle cooperative per i lavori nell'anno, ma non posso recedere oltre.

**PRESIDENTE.** È già diverso tempo che esaminiamo questo disegno di legge. La discussione è stata ampia, ma non si è trovata la formula di accordo; manca anche l'onorevole Buizza che aveva da fare osservazioni al riguardo. Non sarebbe il caso di veder di trovare una formula attraverso una Commissione più ristretta? Io proporrei di pregare i colleghi Battista, Toselli e Ferrari di vedere, su questo e su gli altri punti discussi, di formulare un testo definitivo da sottoporre giovedì prossimo all'esame e alla approvazione della Commissione.

*(Così resta stabilito).*

La riunione termina alle ore 12,45.